

CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
Consigliere Delegato all'Antiriciclaggio Giovanni Stella

GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO:
GUIDA PRATICA PER IL DOTTORE COMMERCIALISTA

Elaborato predisposto dall'Ufficio Studi del CNDC e dalla Fondazione Aristeia

GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: GUIDA PRATICA PER IL DOTTORE COMMERCIALISTA

1. Evoluzione della disciplina e decorrenza dei nuovi obblighi

- 1.1. Nozione
- 1.2. Evoluzione normativa: il coinvolgimento dei professionisti
- 1.3. Vigenza e contenuto dei nuovi adempimenti

2. L'identificazione della clientela

- 2.1. Finalità dell'obbligo
- 2.2. Presupposti
- 2.3. Dati oggetto dell'identificazione
- 2.4. Modalità di identificazione

3. La registrazione e la conservazione dei dati: l'archivio unico

- 3.1. Finalità dell'obbligo
- 3.2. Presupposti
- 3.3. Dati oggetto della registrazione
- 3.4. Modalità di registrazione e conservazione
- 3.5. Finalità dell'archivio unico
- 3.6. Tenuta dell'archivio unico
- 3.7. Archivio unico informatico
- 3.8. Archivio unico cartaceo

4. La segnalazione delle operazioni sospette

- 4.1. Finalità dell'obbligo
- 4.2. Presupposti
- 4.3. Esenzioni
- 4.4. Criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospette
- 4.5. Modalità di segnalazione
- 4.6. Esiti della segnalazione
- 4.7. Segreto professionale; riservatezza

5. Le misure di controllo interno

- 5.1. Controlli interni
- 5.2. Formazione
- 5.3. Protezione dei dati

6. Le sanzioni

- 6.1. Sanzioni amministrative
- 6.2. Sanzioni penali

Allegati

- 1) Elenco delle prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti diversi da avvocati e notai e per le società di revisione (Allegato A - Schema a.2 - Istruzioni UIC)
- 2) Indicatori di anomalia (Allegato C - Istruzioni UIC)
- 3) Fac-simile modulo segnalazione e istruzioni per la compilazione (Allegati D ed E - Istruzioni UIC)

1. EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA E DECORRENZA DEI NUOVI OBBLIGHI

1.1. Nozione

Con il termine “antiriciclaggio” si suole fare riferimento all’insieme di misure finalizzate alla lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Tra queste riveste un ruolo di particolare importanza la normativa emanata da parte dell’Unione Europea che concerne la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, la quale è stata successivamente attuata (ed in parte deve ancora esserlo) dal legislatore italiano.

Prima di esaminare l’evoluzione della normativa comunitaria in tema di antiriciclaggio è utile chiarire che il termine “riciclaggio” assume significati normativi soltanto in parte coincidenti nell’ordinamento comunitario ed in quello nazionale.

Il primo considera “riciclaggio” alcune specifiche azioni, commesse intenzionalmente, ed attinenti ad operazioni relative al trasferimento, alla detenzione, all’occultamento o alla utilizzazione di beni provenienti da un’attività criminosa, qualificata come “*qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave*”¹; il secondo qualifica il riciclaggio come reato attraverso la previsione di due fattispecie delittuose: l’art. 648-*bis* (riciclaggio) e 648-*ter* (impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita), con la conseguenza di far rientrare nella nozione di riciclaggio l’impiego di denaro proveniente da un qualsiasi delitto non colposo².

Tav. 01 La nozione di “riciclaggio” del legislatore comunitario e di quello italiano

U.E.	Italia
Direttiva 2005/60/CE	Codice Penale
Articolo 1 2. Ai fini della presente direttiva, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento,	648-bis. Riciclaggio Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della

¹ Costituiscono reati gravi, tra gli altri, i reati definiti nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988; le attività delle organizzazioni criminali quali definite nell’articolo 1 dell’azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione Europea, la frode grave, la corruzione.

² È il caso ad es. del cd. riciclaggio da evasione fiscale, quando vengano superati i limiti di cui al d.lgs 74/2000.

<p>proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;</p> <p>c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;</p> <p>d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.</p> <p>3. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.</p>	<p>reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ⁽¹⁾.</p>
---	--

1.2. Evoluzione normativa: il coinvolgimento dei professionisti

La prima direttiva comunitaria volta a combattere il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, oltre che con gli strumenti di diritto penale anche con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario, risale al 1991. La direttiva 1991/308/CEE, diretta alle banche e agli intermediari finanziari, ha imposto l'osservanza di taluni obblighi come quello di identificare la clientela, di registrare i dati e le operazioni effettuate e di segnalare ad un'autorità appositamente designata le cd. "operazioni sospette" di riciclaggio.

In Italia la suddetta direttiva è stata recepita con D.L. 5 luglio 1991, n. 143 (*Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio*), convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197.

A distanza di 10 anni dalla prima, è stata emanata una seconda direttiva (*Direttiva 2001/97/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001*) che, modificandola, ha esteso l'ambito di applicazione della prima direttiva antiriciclaggio anche ad alcune attività di carattere non finanziario ed ai liberi professionisti.

La direttiva 2001/97/CE è stata recepita in Italia con la legge comunitaria 2002 ed attuata con il d.lgs 20 febbraio 2004, n. 56 (*Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite*).

Il decreto 56/2004 ha stabilito che gli obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e le modalità di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza per i liberi professionisti sono stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC, le competenti autorità di

vigilanza di settore e le amministrazioni interessate ed ha inoltre previsto l'adozione da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi delle disposizioni applicative.

In attuazione del d.lgs 56/2004 sono stati recentemente emanati il D.M. 3 febbraio 2006, n. 141 (*Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite*) e le Istruzioni dell'UIC (Prov. del 24 febbraio 2006).

Con l'emanazione del Regolamento di attuazione del Ministero delle Finanze e delle Istruzioni applicative dell'Ufficio Italiano dei Cambi si è concluso l'iter di attuazione della seconda direttiva comunitaria.

Nel frattempo, in ambito europeo, è proseguito il dibattito sulla lotta al riciclaggio di denaro e nel mese di ottobre del 2005 è stata emanata una terza direttiva (2005/60/CE) che ha abrogato le due precedenti ed innovato profondamente la materia, estendendo l'ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio anche alla lotta al finanziamento del terrorismo.

Con riferimento agli obblighi di identificazione, la terza direttiva estende il dovere di diligenza richiesto per l'identificazione del cliente (*customer due diligence*) anche all'individuazione del beneficiario effettivo dell'operazione, alla raccolta di informazioni sulla finalità e la natura dell'affare, alla effettiva consistenza delle transazioni eseguite. Prevede inoltre, accanto all'identificazione-base, delle ipotesi di obblighi semplificati per la verifica della clientela (*simplified customer due diligence*) in presenza di operazioni che presentano basso rischio antiriciclaggio, e delle ipotesi di obblighi rafforzati per la verifica della clientela (*enhanced customer due diligence*) in presenza di operazioni transfrontaliere o di soggetti politicamente esposti.

La legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005) ha delegato il Governo a recepire la terza direttiva antiriciclaggio. La legge, oltre a prevedere i principi ed i criteri direttivi che il Governo dovrà osservare, ha modificato l'art. 2 del d.lgs 56/2004 inserendo, tra i destinatari della normativa, anche “ogni altro soggetto che rende servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità, tributi.”

Tav. 02 Evoluzione normativa della disciplina antiriciclaggio per i professionisti

2001	Direttiva 2001/97/CE	Ha esteso l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi
------	----------------------	--

		antiriciclaggio previsti dalla prima direttiva antiriciclaggio (91/308/CEE destinata alle banche e agli intermediari finanziari) ad alcune attività e professioni di carattere non finanziario
2003	Legge n. 14 del 3 febbraio 2003 (Legge comunitaria 2002)	Ha recepito in Italia la direttiva 2001/97/CE
2004	D.lgs. n. 56 del 20 febbraio 2004	Ha attuato in Italia la direttiva 2001/97/CE
2005	Direttiva 2005/60/CE	Ha esteso l'ambito di applicazione della normativa anche alla lotta al finanziamento del terrorismo e modificato gli obblighi antiriciclaggio
2006	Legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005)	Ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2005/60/CE stabilendo principi e criteri direttivi da seguire; ha modificato il d.lgs 56/2004, inserendo tra i destinatari anche i soggetti diversi dai liberi professionisti che rendono gli stessi servizi o che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
2006	D.M. 3 febbraio 2006, n. 141	È il Regolamento di attuazione del d.lgs. 56/2004 in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali
2006	Prov. UIC 24 febbraio 2006	È il provvedimento dell'Ufficio Italiano dei Cambi che reca Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali

1.3. Vigenza e contenuto dei nuovi adempimenti

I nuovi adempimenti per i professionisti, previsti dal d.lgs. 56/2006 ed attuati dal D.M. 141/2006 e dalle Istruzioni dell'UIC, sono entrati in vigore il 22 aprile 2006³.

Essi si applicano ai seguenti soggetti (nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria):

- a) ai soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell'albo dei consulenti del lavoro;

³ L'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia delle violazioni di cui all'art. 1 della legge 197/1991, previsto dal d.lgs 56/2004, è entrato in vigore già dal 14 marzo 2004.

b) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;

c) alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58⁴.

Le Istruzioni applicative dell'UIC hanno chiarito che sono escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio tutte le attività svolte dai professionisti in qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe⁵.

L'UIC ha inoltre chiarito che l'attività svolta dal professionista su incarico dell'Autorità giudiziaria⁶ è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, poiché nella fattispecie non sono ravvisabili né la nozione di cliente, né la nozione di professionista previste nel D.M. 141/2006.

Sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio:

- a) i professionisti abilitati ad operare in Italia, anche per l'attività svolta all'estero, ma collegabile al territorio italiano;
- b) le società di revisione che hanno sede legale in Italia;
- c) gli stabilimenti italiani di società di revisione aventi sede legale all'estero anche per l'attività ivi svolta.

I principali obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio sono i seguenti:

- a) identificare i clienti;
- b) istituire l'archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite;

⁴ La legge comunitaria 2005 (l. 25 gennaio 2006, n. 29) ha esteso l'ambito di applicazione del d.lgs 56/2004 anche a "ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi". Tuttavia, l'applicazione degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette per questi soggetti sarà possibile soltanto in seguito ad apposita modifica del D.M. 141/2006, da effettuarsi entro il 21 ottobre 2006.

⁵ Il collegio sindacale è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 10 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni.

⁶ V. ad es. l'incarico di curatore o di CTU.

- c) segnalare le operazioni sospette di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni;
- d) segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze le violazioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio⁷;
- e) istituire misure di controllo interno, al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio.

I liberi professionisti devono inoltre assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.

Con riferimento all'entrata in vigore degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti si deve notare che:

- l'obbligo di comunicazione al Ministero delle Finanze delle violazioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio, esteso anche ai professionisti dal d.lgs 56/2004, è entrato in vigore già dal 14 marzo 2004 (data di entrata in vigore del decreto legislativo);
- gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione sono entrati in vigore (a seguito dell'emanazione del D.M. 141/2006) il 22 aprile 2006.

Tav. 03 I principali obblighi antiriciclaggio

Identificazione della clientela
Registrazione dei dati
Segnalazione delle operazioni sospette ex art. 3 legge antiriciclaggio
Segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze le violazioni di cui all'art. 1 l.a.
Adozione di misure di controllo interno

2. L'IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

2.1. Finalità dell'obbligo

L'obbligo di identificazione della clientela è stato introdotto dal legislatore comunitario con lo scopo di assicurare una forma di cd. *collaborazione passiva* tra operatori ed autorità, consistente essenzialmente nella verifica dell'identità del soggetto/cliente che richiede la realizzazione di una determinata operazione.

2.2. Presupposti

⁷ Legge 197/1991

L'identificazione è la verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale soggetto per conto del quale il cliente operi e l'acquisizione dei loro dati identificativi.

I presupposti dell'obbligo di identificazione sono i seguenti:

- a) prestazione professionale di valore superiore a 12.500 euro;
- b) prestazione di valore unitario inferiore ma collegata ad altre operazioni (c.d. frazionate) che insieme costituiscono un'operazione unitaria di valore superiore a 12.500 euro;
- c) prestazione professionale di valore indeterminato o indeterminabile⁸.

Il D.M. 141/2006 prevede che l'identificazione debba essere eseguita *“al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente”*, mentre le Istruzioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi prevedono che *“l'identificazione del cliente è eseguita al momento dell'accettazione dell'incarico”*, sicché nel caso in cui i due momenti (inizio della prestazione professionale e accettazione dell'incarico) non coincidano si deve ritenere che il professionista possa effettuare l'identificazione del cliente nel momento, successivo alla necessaria accettazione dell'incarico, in cui inizia ad eseguire il mandato professionale.

2.3. Dati oggetto dell'identificazione

I dati identificativi che devono essere acquisiti dal professionista sono i seguenti:

- a) per le persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo della residenza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;
- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche⁹: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.

È previsto che i clienti devono fornire per iscritto e sotto la propria personale responsabilità tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano.

2.4. Modalità di identificazione

L'identificazione può essere di tre tipi: diretta, indiretta e a distanza.

La regola generale è quella dell'identificazione diretta, mentre alle altre due tipologie di identificazione si può procedere soltanto in presenza di particolari circostanze.

L'identificazione diretta ha inoltre valore per così dire *“suppletivo”* rispetto alle altre due: quando si ha motivo di ritenere che l'identificazione indiretta o a distanza non sia attendibile, o sono presenti

⁸ Costituiscono in ogni caso operazioni di valore non determinabile la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe, nonché gli incarichi di revisione contabile, di tenuta di contabilità, paghe e contributi e l'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

⁹ Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è necessario verificare l'esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare documentazione ufficiale (ad esempio, visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

dei rischi relativi alla sicura individuazione dell'identità del cliente, o l'identificazione indiretta o a distanza non consentano l'acquisizione delle informazioni necessarie.

Identificazione diretta

L'identificazione diretta è quella che viene avvenire alla presenza fisica del cliente.

Deve essere effettuata dal professionista o dalla società di revisione, ovvero da un loro dipendente o collaboratore. Quando effettuata attraverso un dipendente o un collaboratore, il professionista o la società di revisione rispondono dell'adempimento dell'obbligo anche per l'attività da loro svolta.

L'identificazione si effettua sulla base di un documento valido e non scaduto¹⁰. Sono validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Per l'identificazione di soggetti non comunitari, in assenza di uno dei predetti documenti, si procede all'acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno.

Si ricorda che ai fini dell'identificazione non è possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Identificazione indiretta

L'identificazione indiretta è quella che avviene anche senza la presenza fisica del cliente ed è prevista generalmente quando il cliente è già stato identificato dal professionista stesso ovvero i suoi dati identificativi risultano da altri documenti ritenuti idonei a garantire la certezza dei dati del cliente.

Può essere effettuata sussistendo le seguenti circostanze:

- a) il cliente è già stato identificato direttamente dallo stesso professionista o dalla stessa società di revisione in relazione ad altra attività professionale;
- b) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;
- c) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da dichiarazione dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'art. 6 del d.lgs. 23 maggio 1997, n. 153;
- d) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da attestazione di un altro professionista o di una società di revisione di uno dei paesi membri dell'Unione Europea che, in

¹⁰ L'UIC ha chiarito che "non è necessario acquisire copia del documento di identità o di riconoscimento in quanto è sufficiente l'acquisizione degli estremi dello stesso. Il documento deve essere in corso di validità ma non sussiste alcun obbligo di monitorarne la scadenza". V. Chiarimenti Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 per i professionisti, in www.uic.it.

applicazione della normativa di recepimento della direttiva 2001/97/CE, ha identificato il cliente e i soggetti terzi per conto dei quali opera.

Identificazione a distanza

L'identificazione a distanza è quella che avviene senza la contestuale presenza del professionista e del cliente quando risulta un'apposita attestazione che confermi che il soggetto che deve essere identificato è lo stesso titolare di un conto o di un rapporto presso il soggetto attestante.

Le istruzioni dell'UIC chiariscono che l'attestazione può essere rilasciata da:

- a) intermediari abilitati;
- b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea;
- c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea, purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici¹¹ in alcun paese.

3. LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI: L'ARCHIVIO UNICO

3.1. Finalità dell'obbligo

Una volta identificato il cliente, la normativa antiriciclaggio richiede al professionista l'adempimento di un ulteriore obbligo di "collaborazione passiva", che consiste nella registrazione e conservazione dei dati raccolti.

3.2. Presupposti

I presupposti per procedere alla registrazione e conservazione dei dati relativi alla clientela sono gli stessi dell'identificazione, per cui tutte le volte che è stata effettuata l'identificazione (sia in forma diretta, indiretta o a distanza) è necessario procedere anche alla registrazione.

A tal fine i professionisti devono istituire il cd. archivio unico (un registro in forma cartacea o elettronica dove devono essere conservate le informazioni raccolte).

¹¹ Al riguardo, le istruzioni operative UIC chiariscono che "per insediamento fisico deve intendersi un luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ad operare".

Quando i professionisti svolgono l'attività professionale in forma associata o societaria possono tenere l'archivio in forma accentrata nello studio o ufficio; tuttavia rimane ferma la facoltà per ogni componente dell'associazione o della società di formare un proprio archivio.

3.3. Dati oggetto della registrazione

Preliminarmente è utile chiarire che l'obbligo di istituire l'archivio unico sussiste soltanto quando esistono informazioni da conservare; diversamente il professionista non è tenuto agli adempimenti previsti in tema di registrazione e conservazione dei dati.

Le informazioni che devono essere registrate nell'archivio unico sono le seguenti:

- a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;
- b) l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- c) la data dell'avvenuta identificazione;
- d) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;
- e) il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.

Nell'*allegato n. 1* del presente documento viene riportato l'elenco delle prestazioni professionali oggetto di registrazione, come indicate nell'allegato A delle istruzioni UIC.

Le istruzioni dell'UIC hanno chiarito che per alcuni tipi di prestazioni professionali (tenuta della contabilità, paghe e contributi, revisione contabile, esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza) è oggetto di registrazione esclusivamente il conferimento dell'incarico, per cui non è richiesto al professionista e alle società di revisione di registrare i singoli movimenti contabili o le singole operazioni in cui essi si esplicano.

3.4. Modalità di registrazione e conservazione

La registrazione deve essere effettuata con tempestività, ed in ogni caso non più tardi di trenta giorni dal compimento dell'identificazione, ovvero dal momento nel quale si ha conoscenza della tipologia di prestazione professionale e del valore dell'oggetto della prestazione.

Anche le modifiche ai dati raccolti devono essere registrate entro trenta giorni dal momento in cui si viene a conoscenza delle variazioni, conservando evidenza dell'informazione precedente.

Se si ricevono successivi incarichi da parte di uno stesso cliente i cui dati sono stati già oggetto di identificazione e di registrazione è sufficiente registrare nell'archivio unico solo le informazioni relative al nuovo incarico, entro il trentesimo giorno dal momento dell'accettazione dell'incarico, ovvero dell'inizio della prestazione professionale¹².

¹² V. supra §.2.2.

Le istruzioni dell'UIC hanno inoltre chiarito il contenuto dell'obbligo di registrazione in presenza dei seguenti casi:

- a) più clienti conferiscono congiuntamente il mandato ad un professionista;
- b) un cliente conferisce il mandato congiuntamente a più professionisti.

Nel primo caso le istruzioni applicative prescrivono che gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascun cliente, nel secondo che ciascun professionista deve procedere alla registrazione nel proprio archivio unico, a meno che si sia optato per l'archivio unico per l'associazione o società di professionisti, nel qual caso si effettua un'unica registrazione con l'indicazione di tutti i professionisti incaricati.

In applicazione di quanto già disposto dal D.M. 141/2006, le istruzioni dell'UIC prescrivono che i dati e le informazioni devono essere conservati nell'archivio per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.

3.5. Finalità dell'archivio unico

L'istituzione dell'archivio unico è tesa ad assicurare la conservazione delle informazioni con modalità accentrate, standardizzate e uniformi secondo le disposizioni applicative contenute nelle Istruzioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

L'archivio deve essere tenuto in modo ordinato ed in ordine cronologico ed assicurare:

- 1) la trasparenza e la chiarezza delle informazioni;
- 2) la facilità della consultazione, della ricerca e del trattamento dei dati.

Le informazioni conservate nell'archivio unico sono utilizzate dai professionisti e dalle società di revisione anche per la successiva individuazione delle operazioni sospette da segnalare all'UIC e possono essere richieste da quest'ultimo per effettuare attività di approfondimento e di analisi nei casi e nei modi previsti dalla legge.

3.6. Tenuta dell'archivio unico

L'archivio unico può essere tenuto a mezzo di strumenti informatici o in forma cartacea. Il D.M. 141/2006 accorda una preferenza all'archivio formato e gestito con mezzi informatici in quanto prevede che il professionista possa ricorrere a quello in forma cartacea soltanto quando non disponga di una struttura informatizzata. Tuttavia l'UIC, nei chiarimenti integrativi forniti il 18 maggio 2006, ha precisato che il professionista può scegliere di tenere un archivio cartaceo ancorché già utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della propria attività.

L'archivio unico può essere sostituito dal registro della clientela (se si è obbligati a tenerlo in base a disposizioni di leggi o regolamenti) integrato con tutte le indicazioni richieste dalla normativa antiriciclaggio.

3.7. Archivio unico informatico

L'archivio unico informatico deve essere tenuto secondo gli standards tecnici contenuti nell'allegato B delle Istruzioni UIC.

È prevista la possibilità che i professionisti e le società di revisione affidino a terzi (ad esempio: altri professionisti o società di revisione, associazioni di categoria, centri di servizio) la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico, purché sia loro assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso, ferma restando la loro responsabilità per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione delle informazioni.

3.8. Archivio unico cartaceo

L'archivio unico cartaceo consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o della società di revisione ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone.

Le istruzioni UIC fanno obbligo di tenere l'archivio cartaceo in modo ordinato e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni. Nei successivi chiarimenti del 18 maggio 2006, l'UIC precisa inoltre che non è ammesso l'utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli.

4. LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

4.1. Finalità dell'obbligo

Uno degli obblighi più significativi posti a capo dei professionisti elencati dall'art. 2, co. 1, d.lgs. 56/2004, è quello relativo alla segnalazione di operazioni sospette. Tale obbligo non va confuso con quello di comunicazione al MEF delle infrazioni di cui all'art. 1 della legge 197/1991. In particolare, con riferimento a detto obbligo di comunicazione, già a partire al 14 marzo 2004 (data di entrata in vigore del d.lgs. 56/2004), i professionisti devono:

- **comunicare al MEF** le violazioni al divieto di trasferimento di denaro contante o di altri valori, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è superiore a **12.500 euro**;
- **collaborare attivamente con l'UIC**, trasmettendo tutti dati, le notizie e i documenti da questo richiesti per effettuare gli opportuni approfondimenti finanziari.

L'obbligo di segnalazione, di cui ci si occupa specificamente in questa sede, è stato introdotto dall'art. 9 del DM 141/2006, al fine di consentire all'Ufficio Italiano Cambi l'acquisizione di informazioni circa la possibile provenienza delittuosa di determinati flussi finanziari. In particolare,

la norma impone ai professionisti l'obbligo di segnalare all'UIC qualsiasi operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza ad essi nota in virtù delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, sulla base degli elementi disponibili, che il danaro, i beni o le utilità oggetto di dette operazioni possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.

Nei chiarimenti integrativi forniti il 21 giugno 2006, l'UIC si è inoltre soffermato sulla rilevanza, quali reati presupposto del reato di riciclaggio, degli illeciti tributari di cui agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. 74/2000. La fattispecie prevista dall'art. 2 è quella della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: il relativo illecito, secondo l'UIC, può integrare reato presupposto a quello di riciclaggio e rientrare nell'ambito della casistica delle operazioni oggetto di segnalazione in quanto sospette. Quanto agli artt. 3 e 4, a parere dell'UIC essi contemplano fattispecie che assumono rilevanza delittuosa solo oltre una certa soglia, al di sotto della quale il relativo illecito non costituisce reato presupposto al riciclaggio.

4.2. Presupposti

Come sancito dalla norma, l'obbligo di segnalazione scatta nel momento in cui il professionista ritenga di ravvisare, con riferimento a determinate operazioni, elementi tali da fargli presumere la provenienza sospetta dei relativi flussi finanziari. In altri termini, ciascuna operazione posta in essere dai clienti precedentemente identificati dovrà essere attentamente valutata, al fine di determinare nel modo più obiettivo possibile la reale sussistenza di tutti quegli elementi che determinano l'insorgere dell'obbligo di segnalazione.

Nei chiarimenti integrativi forniti il 18 maggio 2006, l'UIC ha ribadito che l'obbligo di segnalazione sussiste a prescindere dal valore della prestazione, non essendo ancorato ad alcuna soglia.

4.3. Esenzioni

Ai sensi dell'art. 10 del DM 141/2006, gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano ai professionisti con riferimento alle informazioni da questi apprese in relazione a procedimenti giudiziari e arbitrali. In particolare, i predetti obblighi non trovano applicazione in relazione alle informazioni ricevute dal cliente oppure ottenute riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

L'esenzione si applica anche ai giudizi arbitrali e alla risoluzione di controversie dinanzi agli organismi di conciliazione previsti dalla legge.

Le istruzioni operative UIC (parte IV - § 1) precisano che le suddette esenzioni non trovano applicazione nei confronti delle società di revisione.

4.4. Criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospette

Ai fini dell'individuazione dei criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospette rileva quanto disposto dall'art. 11 del DM 141/2006, nonché dalle istruzioni operative UIC (parte IV), alle quali lo stesso art. 11 rinvia espressamente.

Il regolamento ministeriale stabilisce innanzi tutto che le informazioni rilevanti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette sono quelle che i professionisti acquisiscono nell'ambito dell'attività professionale prestata. In particolare, i professionisti devono effettuare una valutazione complessiva del rapporto intrattenuto nel tempo con il cliente, evidenziandone le eventuali discrasie con riferimento a tre parametri:

- capacità economica
- attività svolte
- rischio di riciclaggio.

Con riferimento a quest'ultimo parametro, le istruzioni operative chiariscono che per "rischio" deve intendersi l'esposizione a fenomeni di riciclaggio. Nell'effettuare la relativa valutazione, il professionista dovrà tenere conto:

- di circostanze oggettive, concernenti le caratteristiche delle operazioni compiute dai clienti e dagli strumenti utilizzati (nelle istruzioni si citano, a titolo esemplificativo, l'interposizione di soggetti terzi, l'impiego di strumenti fiduciari in modo da limitare la trasparenza della proprietà e della gestione, l'utilizzo di contante o di strumenti al portatore);
- di circostanze soggettive, concernenti le caratteristiche dei clienti (soggetti operanti in Paesi con regime fiscale privilegiato, oppure notoriamente coinvolti in attività illecite).

Ad ogni modo, l'UIC suggerisce alcuni criteri generali, ai quali il professionista deve attenersi nell'individuazione delle operazioni sospette. A tal fine rileveranno:

- a) il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi con regimi privilegiati sotto l'aspetto fiscale o del segreto bancario, ovvero indicati come non cooperativi dal GAFI;
- b) le operazioni effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato¹³;

¹³ Al riguardo, l'UIC specifica ulteriormente che "i valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato".

- c) le operazioni apparentemente incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
- d) l'esistenza di discrasie ingiustificate rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
- e) il ricorso ingiustificato al frazionamento delle operazioni;
- f) l'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
- g) l'impiego ingiustificato di contante o di mezzi di pagamento anomali rispetto agli usi comuni e alla natura dell'operazione;
- h) la reticenza dei clienti nel fornire informazioni circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale e di altri soggetti (mandanti, fiduciari, ecc.), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite. Allo stesso modo rileva l'indicazione, da parte dei clienti, di dati palesemente falsi.

In applicazione di detti criteri generali, l'UIC ha predisposto un elenco dei principali indicatori di anomalia cui fare riferimento ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette. Si tratta dell'*allegato C* alle istruzioni operative, che per completezza espositiva si allega al presente documento (*allegato n. 2*).

È importante sottolineare che tali indicatori, pur costituendo un riferimento di indubbia utilità, non esauriscono il novero delle fattispecie in relazione alle quali il professionista può ipotizzare l'esistenza di un'operazione da segnalare. Per tale motivo, l'UIC precisa ulteriormente che ai fini della corretta individuazione e della segnalazione di operazioni sospette:

- il ripetersi di comportamenti descritti in uno o più indicatori non è sufficiente, dovendo valutarsi in concreto il comportamento tenuto dal cliente;
- devono essere tenuti in considerazione anche comportamenti che, sebbene diversi rispetto a quelli descritti negli indicatori, rivelano in concreto profili di sospetto;
- devono essere rilevati anche i comportamenti che integrano più indicatori, soprattutto se caratterizzati da particolare analiticità.

In ogni caso, ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette devono essere considerate anche le circostanze nelle quali l'identificazione non può essere eseguita o completata.

4.5. Modalità di segnalazione

Non appena venuto a conoscenza di elementi tali da far sospettare la provenienza di determinati flussi finanziari (o di beni e utilità) da delitti non colposi, il professionista deve procedere ad effettuare la segnalazione senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione. Al

riguardo le istruzioni UIC precisano che, ove il cliente sia assistito in forma congiunta da più professionisti, questi ultimi devono produrre una segnalazione congiunta all'UIC.

La segnalazione deve essere redatta attenendosi a quanto indicato dall'UIC negli *allegati D* (modulo per la segnalazione) ed *E* (istruzioni per la compilazione del modulo) delle istruzioni operative. Il modulo predisposto per la segnalazione delle operazioni sospette da parte dei professionisti è rinvenibile nel sito www.uic.it¹⁴.

Nel modulo devono essere riportati:

- i dati del segnalante
- i dati del soggetto segnalato (se il segnalato opera per conto di una persona diversa, dovranno essere riportati anche i dati di quest'ultima)
- le informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione
- i motivi del sospetto.

La segnalazione deve essere trasmessa in forma cartacea al seguente indirizzo: Ufficio Italiano dei Cambi - Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi - Via delle Quattro Fontane n. 123 - 00184 Roma. Accanto all'indirizzo deve essere riportato il codice **PR AR94**.

Il professionista dovrà comunicare tempestivamente all'UIC qualsiasi variazione delle informazioni relative al segnalante; inoltre, egli potrà preavvisare telefonicamente o via fax l'UIC, al fine di ottenere istruzioni sul comportamento da tenere.

4.6. Esiti della segnalazione

Una volta ricevuta la segnalazione, l'UIC ne trasmette gli esiti agli organismi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza); inoltre, anche su richiesta di tali organismi, può sospendere le operazioni segnalate per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione agli stessi, sempre che ciò non pregiudichi lo svolgimento delle indagini, né l'adempimento degli obblighi di legge da parte dei professionisti. Il provvedimento di sospensione deve essere comunicato tempestivamente al professionista segnalante; quest'ultimo dovrà sospendere l'operazione dal momento della ricezione del provvedimento dell'UIC.

L'UIC può richiedere ai professionisti qualsiasi informazione necessaria per gli approfondimenti relativi a segnalazioni di operazioni sospette, ad omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge. In tal caso i professionisti dovranno trasmettere tempestivamente all'UIC quanto richiesto.

¹⁴ Gli allegati D ed E, unitamente al modulo per la segnalazione delle operazioni sospette, sono integralmente riportati in calce al presente documento (*allegato. n. 3*).

A questo punto vale la pena di soffermarsi brevemente su quelli che sono i possibili esiti della segnalazione compiuta dal professionista all'UIC. In particolare, quest'ultimo effettua una disamina preliminare delle informazioni raccolte, che può condurre:

- ad una comunicazione all'autorità giudiziaria competente, laddove vengano ravvisati gli estremi del reato;
- alla redazione di una relazione tecnica, che deve essere inviata (unitamente alla segnalazione) alla Direzione Investigativa Antimafia e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, che a loro volta sono tenuti ad informare il Procuratore nazionale antimafia, ove da ulteriori indagini emergano profili di criminalità organizzata penalmente rilevanti.

Nello svolgimento degli accertamenti ritenuti necessari sulla scorta della segnalazione e della relazione tecnica dell'UIC, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza può avvalersi della collaborazione dei nuclei di Polizia Tributaria competenti per territorio. All'esito di tali indagini, potranno emergere:

- condotte penalmente rilevanti. In tal caso l'organo di polizia giudiziaria dovrà inviare la notizia di reato (anche diverso dal riciclaggio) all'autorità competente;
- violazioni esclusivamente amministrative. In tale ipotesi dovrà essere redatto un verbale di constatazione, sulla base del quale il MEF irrognerà le sanzioni corrispondenti.

Nel caso in cui dagli accertamenti effettuati emerga l'infondatezza del sospetto in virtù del quale era stata effettuata la segnalazione, quest'ultima dovrà invece essere archiviata.

In ogni caso, gli esiti dei suddetti approfondimenti devono essere comunicati al soggetto segnalante, a meno che non vi siano esigenze di segreto sugli atti di indagine penale (art. 3 legge n. 197/1991).

Anche le istruzioni operative pongono in capo all'UIC l'obbligo di informare i professionisti dell'esito delle segnalazioni nel caso di archiviazione, nel caso in cui esse non abbiano ulteriore corso alla luce degli accertamenti effettuati dagli organi investigativi, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.

4.7. Segreto professionale; riservatezza

La segnalazione delle operazioni sospette, se effettuata ai sensi di legge, non costituisce violazione del segreto professionale. Pertanto, essa non implica responsabilità - civile, penale o amministrativa - né per il professionista né per i suoi dipendenti o collaboratori, purché sia stata posta in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa in tema di antiriciclaggio.

Le informazioni relative alle segnalazioni sono inoltre soggette al regime di riservatezza; così, fuori dai casi previsti dalla legge antiriciclaggio, al professionista è vietato dare comunicazione delle segnalazioni (il divieto vale anche nei confronti del soggetto segnalato).

Il professionista potrà trasmettere le informazioni relative alle operazioni segnalate esclusivamente all'UIC, nonché agli organi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza), fermi restando gli obblighi nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Nel trasmettere agli organi investigativi competenti le segnalazioni corredate dalla relazione tecnica (si veda il § 4.6), l'UIC dovrà omettere l'indicazione del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione stessa.

In base a quanto stabilito dalla legge antiriciclaggio, in caso di denuncia ai sensi degli artt. 331 (*Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio*) e 347 (*Obbligo di riferire la notizia del reato*) c.p., l'identità della persona che ha effettuato la segnalazione non deve essere menzionata. L'identità del segnalante potrà essere rivelata solo su decreto motivato dell'autorità giudiziaria, ove quest'ultima lo ritenga necessario ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Infine, le istruzioni operative prevedono l'adozione, da parte dei professionisti, di misure idonee a mantenere la massima riservatezza delle informazioni relative alla segnalazione di operazioni sospette all'interno della propria organizzazione.

5. LE MISURE DI CONTROLLO INTERNO

5.1. Controlli interni

Al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio, i professionisti devono svolgere un'accurata attività di controllo interno. Quest'ultimo, in particolare, dovrà avere riguardo alle procedure:

- di identificazione della clientela
- di registrazione e conservazione dei dati
- di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.

L'attività di controllo interno deve avere carattere continuo e non occasionale, dovendo essere svolta su base periodica e con riguardo a casi specifici. Le istruzioni operative UIC (parte V, § 1) specificano che la periodicità dei controlli dovrà essere commisurata anche alle dimensioni dello studio professionale, nonché all'articolazione della struttura organizzativa e dell'attività svolta.

5.2. Formazione

L'art. 11, co. 3, del DM 141/2006 prevede l'adozione, da parte dei professionisti, delle misure di formazione necessarie per consentire ai collaboratori e ai dipendenti dello studio di adoperare le informazioni in proprio possesso al fine di acquisire una conoscenza adeguata della clientela, in modo tale da poter evidenziare al professionista le eventuali situazioni sospette.

Al riguardo, le istruzioni operative UIC (parte V, § 2) sottolineano la necessità che detta attività di formazione abbia il carattere della continuità, della sistematicità e che tenga conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

A parere dell'UIC gli ordini professionali, sia a livello locale che nazionale, dovranno supportare l'attività di formazione del personale degli studi in materia di antiriciclaggio, ponendo in essere iniziative finalizzate all'approfondimento della normativa, allo studio delle relative modalità di applicazione, nonché alla diffusione della sua conoscenza in modo chiaro ed efficace.

5.3. Protezione dei dati

Il corretto adempimento dei principali obblighi - identificazione della clientela, conservazione e registrazione dei dati, segnalazione delle operazioni sospette - posti in capo ai professionisti non può prescindere dal coordinamento della normativa antiriciclaggio con le disposizioni dettate dal legislatore in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003, di seguito codice della privacy). La relativa disciplina è contenuta nell'art. 8 del DM 141/2006, nonché nelle istruzioni operative UIC (parte V, § 3).

L'art. 8 stabilisce che agli obblighi di identificazione e registrazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del codice della privacy. Pertanto i professionisti, nel rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 13 di tale codice, devono altresì specificare che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio.

L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione, inoltre, costituisce "trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 4 del codice della privacy. Le operazioni di trattamento all'interno degli studi devono essere effettuate dagli incaricati del trattamento, che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite da quest'ultimo. Gli incaricati del trattamento dovranno essere individuati con le modalità previste dall'art. 30 del codice della privacy.

Infine, anche nella tenuta dell'archivio unico, sia informatico sia in forma cartacea, i professionisti devono rispettare gli obblighi e le misure di sicurezza di cui agli artt. da 31 a 36 del codice della privacy.

6. LE SANZIONI

6.1. Sanzioni amministrative

L'impianto delle sanzioni amministrative connesse alla violazione degli obblighi antiriciclaggio, disciplinato dalla l. 197/1991, è stato profondamente modificato dal d.lgs. 56/2004. Nella versione previgente, le disposizioni sanzionatorie prevedevano solo il limite massimo della sanzione irrogabile, lasciando in tal modo ampia discrezionalità agli organi competenti nella determinazione dell'intervallo di variazione della sanzione. L'art. 6, co. 6, d.lgs. 56/2004 ha inserito anche i limiti minimi della sanzione irrogabile: allo stato attuale, pertanto, le violazioni di seguito esposte danno luogo all'applicazione di una sanzione variabile da una percentuale minima ad una percentuale massima degli importi delle operazioni compiute illecitamente.

Quanto agli obblighi la cui violazione configura un illecito amministrativo, occorre distinguere tra obblighi rivolti indistintamente a tutti i soggetti e quelli destinati specificamente ai professionisti.

Rientrano nella prima categoria:

- a) l'obbligo di trasferimento di contante, libretti di deposito o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, di valore complessivamente superiore a € 12.500, per il tramite di intermediari abilitati;
- b) l'obbligo di indicare, sui vaglia postali e cambiari e sugli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a € 12.500, il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- c) l'obbligo di limitare il saldo dei libretti bancari o postali, che non può superare l'importo di € 12.500.

Nella seguente tabella sono riportate le sanzioni correlate alla violazione dei predetti obblighi e i relativi riferimenti normativi.

Tav. 04 Sanzioni amministrative applicabili a tutti i soggetti

Violazione	Sanzione	Ente irrogatore
- Trasferimento per contanti di importi superiori a € 12.500 senza il tramite di intermediari abilitati (art. 1, co. 1, l. 197/1991) - Omessa indicazione, sui vaglia postali e cambiari e sugli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a € 12.500, del nome o della	Dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione (art. 5, co. 1, l. 197/1991)	- Direzioni provinciali dei servizi vari, se il valore del procedimento non eccede € 250.000 ¹⁵ - MEF, se il valore

¹⁵ Ministero dell'economia e delle finanze, circolare 3 maggio 2006, n. 46213.

ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità (art. 1, co. 2, l. 197/1991)		del procedimento eccede € 250.000
- Libretti bancari o postali con saldo superiore a € 12.500 (art. 1, co. 2-bis, l. 197/1991)	- Fino al 20% del saldo, se quest'ultimo è inferiore a € 250.000; - dal 20% al 40% del saldo, se questo è superiore a € 250.000 (art. 5, co. 6-bis, l. 197/1991)	MEF

Nella categoria degli obblighi la cui violazione, da parte dei professionisti, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, rientrano:

- a) la denuncia al MEF delle violazioni all'art. 1 della l. 197/1991;
- b) la segnalazione delle operazioni sospette all'UIC;
- c) la comunicazione dei dati e delle informazioni all'UIC;
- d) la sospensione dell'operazione.

Nella tabella che segue sono riportate le sanzioni connesse alla violazione dei suddetti obblighi e i relativi riferimenti normativi.

Tav. 05 Sanzioni amministrative applicabili ai professionisti

Violazione	Sanzione	Ente irrogatore
Omessa denuncia al MEF delle violazioni all'art. 1 della legge antiriciclaggio (art. 7, co.1, d.lgs. 56/2004)	Dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione (art. 7, co. 2, d.lgs. 56/2004).	MEF
Omessa segnalazione delle operazioni sospette all'UIC (art. 2, co. 2, d.lgs. 56/2004)	Dal 5% al 50% del valore dell'operazione (art. 6, co. 6, lett. b), d.lgs. 56/2004)	MEF (salvo che l'operazione costituisca reato)
Omessa comunicazione dei dati e delle informazioni all'UIC (art. 8, co. 6, d.lgs. 56/2004)	Da € 500 a € 25.000 (art. 7, co. 4, d.lgs. 56/2004)	MEF
Mancata sospensione dell'operazione (art. 3, co. 6, l. 197/1991)	Da € 5.000 a € 200.000 (art. 7, co. 5, d.lgs. 56/2004)	MEF

In relazione all'obbligo di denuncia al MEF delle infrazioni all'art. 1 della legge antiriciclaggio, si osserva che il legislatore ha subordinato l'applicazione della relativa sanzione esclusivamente all'omessa comunicazione, trascurando l'ipotesi che la comunicazione sia trasmessa oltre il previsto termine di 30 giorni. In quest'ultimo caso, si discute se, sussistendo la violazione, debba trovare ugualmente applicazione la predetta sanzione.

6.2. Sanzioni penali

In alcune circostanze, la violazione degli obblighi antiriciclaggio può dare luogo ad illeciti di natura penale. Rientrano nel novero di tali illeciti:

- a) la violazione degli obblighi di identificazione e registrazione. Al riguardo, tra le condotte penalmente rilevanti rilevano la mancata identificazione, l'incompletezza delle generalità del soggetto per conto del quale è eseguita l'operazione, l'inosservanza del termine di 30 giorni per l'inserimento dei dati nell'archivio unico, la mancata conservazione dei dati per dieci anni nell'archivio unico;
- b) l'omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale è eseguita l'operazione. In tale ipotesi il reato sussiste sia nel caso in cui le generalità del soggetto siano completamente omesse, sia nel caso in cui siano indicati dati falsi;
- c) l'omessa istituzione dell'archivio unico, cui i professionisti sono obbligatoriamente tenuti;
- d) la violazione degli obblighi di riservatezza nella segnalazione. In capo ai soggetti tenuti alle segnalazioni, nonché a tutti quelli che ne siano comunque a conoscenza, è posto infatti il divieto di darne comunicazione a soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 3 della l. 197/1991.

Nella tabella che segue sono riportate le sanzioni connesse alla violazione dei suddetti obblighi e i relativi riferimenti normativi.

Tav. 06 Sanzioni penali applicabili ai professionisti

Violazione	Sanzione
Omessa identificazione, registrazione e conservazione dei dati (art. 2, l. 197/1991)	Da € 2.528,28 a € 12.911,42, salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, co. 2, n. 7, l. 197/1991)
Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale è eseguita l'operazione (art. 2, co. 8, l. 197/1991)	Reclusione da 6 a 12 mesi e multa da € 516,46 a € 5.164,57, salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, co. 2, n. 8, l. 197/1991)
Omessa istituzione dell'archivio unico (art. 3, co. 1,	Arresto da 6 a 12 mesi e ammenda da € 5.164

d.lgs. 56/2004)	a € 25.882 (art. 5, co. 4, l. 197/1991)
Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza nella segnalazione (art. 6, co. 6, lett. c), d.lgs. 56/2004)	Arresto da 6 a 12 mesi o ammenda da € 5.164 a € 51.645 (art. 5, co. 6, l. 197/1991)

Con riferimento all'illecito consistente nell'omessa istituzione dell'archivio unico, va segnalato che la legge 29/2006 (c.d. Comunitaria 2005), nel delegare il Governo ad attuare la terza direttiva antiriciclaggio (n. 2005/60/CE), ha individuato tra i criteri direttivi da seguire anche la depenalizzazione del reato di omessa istituzione dell'archivio unico, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie "effettive, dissuasive e proporzionate".

ALLEGATO 1

Elenco delle prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti diversi da avvocati e notai e per le società di revisione (Allegato A – schema a.2 - Istruzioni UIC)

Accertamenti, ispezioni e controlli
Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
Amministrazione e liquidazione di aziende
Amministrazione e liquidazione di patrimoni
Amministrazione e liquidazione di singoli beni
Apertura/chiusura di conti bancari
Apertura/chiusura di conti di titoli
Apertura/chiusura di libretti di deposito
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
Assistenza e rappresentanza in materia tributaria
Assistenza in procedure concorsuali
Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti
Assistenza per richiesta finanziamenti
Assistenza societaria continuativa e generica
Assistenza tributaria
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici
Certificazione di investimenti ambientali
Consulenza aziendale
Consulenza connessa a procedure contenziose
Consulenza contrattuale
Consulenza economico-finanziaria
Consulenza in tema di controllo aziendale
Consulenza in materia contributiva
Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari
Consulenza tributaria
Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati
Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Custodia e conservazione di aziende
Custodia e conservazione di beni
Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali
Divisioni ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione
Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari
Gestione di conti di titoli
Gestione di conti bancari
Gestione di altri beni
Gestione di denaro
Gestione di libretti di deposito

Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
Gestione di strumenti finanziari
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Ispezioni e revisioni amministrative e contabili
Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese
Operazioni di finanza straordinaria
Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, conv. in legge n. 14 maggio 2005 n. 80.
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società
Organizzazione e impianto della contabilità
Organizzazione contabile
Tenuta paghe e contributi
Piani di contabilità per aziende
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Qualsiasi altra operazione immobiliare
Rappresentanza tributaria
Redazione di bilanci
Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati
Regolamenti e liquidazioni di avarie
Relazioni di stima di cui al codice civile
Revisione contabile
Rilascio di visti di conformità per studi di settore
Rilevazioni in materia contabile e amministrativa
Riordino della contabilità
Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotati
Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri enti
Valutazione di aziende, rami d'azienda e patrimoni
Valutazione di singoli beni e diritti
Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese
Altro

ALLEGATO 2

Indicatori di anomalia (Allegato C - Istruzioni UIC)

Al fine di agevolare l'attività di valutazione del professionista in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni oggetto dell'incarico professionale si forniscono di seguito alcuni indicatori esemplificativi di anomalia, la cui elencazione non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.

Il professionista può avvalersi di tali indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, deve formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.

La casistica deve essere intesa come strumento operativo da utilizzare per le verifiche, tenendo presente che l'assenza dei profili di anomalia suggeriti nel presente provvedimento può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. A tale proposito si richiamano le disposizioni di cui alla parte IV, paragrafi 1, 3 e 4 del provvedimento.

Nella segnalazione occorre evidenziare le anomalie avendo riguardo al contesto nel quale l'operazione è compiuta o richiesta e a tutte le informazioni disponibili. Le ragioni del sospetto devono essere illustrate e spiegate con accuratezza nella segnalazione, senza limitarsi al riferimento a uno o più indicatori.

Costituiscono indicatori della natura sospetta dell'operazione:

1. Indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente:

1.1 Il cliente si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni professionali, a dichiarare l'attività esercitata, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri professionisti, a fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento della prestazione professionale.

_ Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a fornire al professionista il numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà addebitato.

1.2 Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da manifestare l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti beneficiari della prestazione.

_ Il cliente usa documenti identificativi che sembrano essere contraffatti.

_ Il cliente fornisce informazioni palesemente false.

1.3 Il cliente ripetutamente cambia professionisti in un arco breve di tempo senza che i professionisti siano in grado di trovare una spiegazione adeguata per questo comportamento.

1.4 Il cliente chiede di modificare condizioni e modalità di svolgimento della prestazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte del professionista.

_ Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita con bonifico o assegno bancario anche se la somma è superiore a € 12.500.

1.5 Il cliente ricorre ai servizi di un prestanome senza plausibili giustificazioni.

1.6 Clienti non residenti conferiscono procure a soggetti non residenti ovvero i clienti conferiscono procure a soggetti non legati da rapporti di carattere personale o professionale o imprenditoriale idonei a giustificare tale conferimento.

2. Indicatori di anomalia connessi al profilo economico-patrimoniale del cliente:

2.1 I clienti, in assenza di plausibili giustificazioni, richiedono lo svolgimento di prestazioni relative ad operazioni palesemente non abituali e/o non giustificate rispetto all'esercizio normale della loro professione o attività.

2.2 I clienti impiegano disponibilità che non appaiono coerenti con l'attività svolta dagli stessi o comunque non sono in alcun modo giustificate.

2.3 I clienti ricorrono a frequenti operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in imprese, non giustificate dal proprio profilo economico-patrimoniale o dalla propria professione o attività.

2.4 Le imprese clienti, pur detenendo un capitale sociale di importo ridotto, acquisiscono a diverso titolo la disponibilità di beni, anche di lusso, di elevato valore, soprattutto con uso di denaro contante.

3. Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto delle prestazioni:

3.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni che coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze.

_ Operazioni inerenti la costituzione ed il trasferimento di diritti reali su immobili, effettuati nei predetti paesi.

_ Operazioni di conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale – soprattutto se effettuate in contanti e per importi consistenti – di società dislocate nei predetti paesi esteri.

_ Operazioni di costituzione di trust o strutture societarie nei predetti paesi.

_ Utilizzazione come soci di società costituite in regime di trust nei predetti paesi.

_ Operazioni di trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con chiare finalità di dissimulazione.

3.2 I clienti richiedono di effettuare sul conto del professionista operazioni di ricezione/trasferimento di fondi da parte/a favore di controparti dislocate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi.

3.3 Ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titoli o certificati, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche estere, specie se tali depositi o finanziamenti sono intrattenuti presso o erogati da soggetti insediati in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.

4. Indicatori di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni:

4.1 Il cliente intende regolare i pagamenti con una somma notevole di denaro in contanti.

4.2 Il cliente intende effettuare operazioni mediante l'impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione, non giustificate dall'attività svolta o da altre circostanze.

4.3 Il cliente intende effettuare operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato.

4.4 Il cliente ricorre sistematicamente a tecniche di frazionamento delle operazioni non giustificate dall'attività svolta o da altre circostanze.

4.5 L'operazione appare del tutto incongrua rispetto alle finalità dichiarate dal cliente.

_ Il cliente richiede una consulenza per l'organizzazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate ad un'attività commerciale con l'estero di dimensioni evidentemente contenute.

5. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni immobiliari:

5.1 Le prestazioni professionali riguardano investimenti in beni immobili effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale o da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato.

5.2 I clienti ricorrono ripetutamente alla conclusione di contratti a favore di terzo, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione.

5.3 Il cliente intende comprare un bene immobile con una somma notevole di denaro in contanti.

6. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:

6.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di natura societaria palesemente rivolte a perseguire finalità di dissimulazione o di ostacolo all'identificazione della effettiva titolarità e della provenienza delle disponibilità finanziarie coinvolte.

_ Costituzione e impiego di trust, soprattutto nel caso in cui si applichi una normativa propria di ordinamenti caratterizzati da principi e regole non in linea con le disposizioni antiriciclaggio italiane, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.

_ Costituzione di strutture di gruppo particolarmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla collocazione all'estero di una o più società.

_ Definizione di sindacati di voto o di blocco, preordinati ad esercitare controllo o influenza significativa sull'attività della società.

6.2 I clienti intendono costituire società con capitale in denaro nelle quali figurano come soci persone non imputabili sul piano penale, senza plausibili giustificazioni, ad eccezione delle imprese familiari.

6.3 I clienti intendono costituire tre o più società nello stesso giorno o più di tre società nel periodo di un mese, quando almeno uno dei soci di tali società sia la stessa persona fisica o giuridica, e concorrano una o più delle seguenti circostanze:

- nessuno dei soci e degli amministratori sia residente nel luogo della sede, - si tratti di soci o amministratori non conosciuti e residenti in luoghi diversi,- concorrano altri fattori che rendano sospetta l'operazione.

6.4 I clienti intendono effettuare frequenti operazioni di acquisizione e cessione di imprese o di aziende, palesemente non giustificate dalla natura dell'attività svolta o dalle caratteristiche economiche del cliente.

6.5 I clienti intendono costituire ovvero utilizzare una o più società prestanome o comunque interposta, in assenza di plausibili motivazioni.

6.7 I clienti intendono costituire o acquistare una società avente oggetto sociale di difficile identificazione, o senza relazione con quello che sembra essere l'esercizio normale delle attività condotte dal cliente.

6.8 I clienti intendono effettuare conferimenti in società o altri enti con modalità tali da risultare palesemente incoerenti con il loro profilo economico o con le finalità della società o dell'ente conferitario.

6.9 Le prestazioni professionali richieste riguardano il conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone sprovviste delle necessarie capacità, palesemente preordinato a disgiungere l'attività decisionale dalla titolarità delle cariche (ad esempio, impiegati senza specifica qualificazione, disoccupati, persone senza particolari titoli di studio o professionali, immigrati di recente entrata, persone prive di domicilio conosciuto o con domicilio meramente formale, residenti in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi).

7 Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio:

7.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni contabili aventi l'evidente finalità di occultare disponibilità di diversa natura o provenienza (ad esempio: attraverso la sopravvalutazione o la sottovalutazione di poste o cespiti).

7.2 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di appello al pubblico risparmio (sollecitazione all'investimento, mediante offerte pubbliche di vendita di prodotti finanziari; sollecitazione al disinvestimento, mediante offerte pubbliche di acquisto o di scambio di prodotti finanziari) effettuate con modalità che risultino chiaramente volte all'elusione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nei relativi provvedimenti di attuazione, ovvero al trasferimento o alla sostituzione di prodotti finanziari o di disponibilità in essi rappresentate di provenienza illecita.

7.3 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di emissione di valori mobiliari che, palesemente prive di ragioni giustificatrici, appaiono incoerenti con le caratteristiche dell'emittente e con le esigenze di approvvigionamento di mezzi finanziari, ovvero effettuate con modalità tali da manifestare intenti elusivi delle disposizioni contenute nell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e nei relativi provvedimenti di attuazione. Tra le circostanze da valutare è compresa la destinazione degli strumenti emessi all'acquisto o alla sottoscrizione da parte di un unico soggetto.

8 Indicatori di anomalia relativi all'utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi:

8.1 I professionisti, in ragione delle prestazioni professionali richieste, vengono a conoscenza di modalità di utilizzo di conti o di altri rapporti continuativi da parte del cliente non usuali o non giustificate in ragione della normale attività del cliente o di altre circostanze.

_ Il cliente compie successive operazioni di apertura e chiusura di conti in paesi esteri e di altri rapporti continuativi senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall'attività svolta.

_ Il cliente compie operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato all'impiego di denaro contante o a tecniche di pagamento mediante compensazione o da elementi quali domiciliazione dell'agente presso terzi, presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale.

_ Il cliente richiede l'apertura di più conti o rapporti in Paesi esteri senza una giustificazione plausibile.

_ Il cliente utilizza conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego o la dissimulazione di disponibilità personali, ovvero utilizza conti personali per l'impiego o la dissimulazione di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti.

_ Il cliente utilizza cassette di sicurezza che, in assenza di obiettive ragioni giustificatrici, appare volto ad assicurare l'occultamento delle disponibilità custodite.

8.2 Il professionista è incaricato di effettuare depositi di denaro, beni o titoli, con istruzione da parte del depositante di impiegarli per fini insoliti o non usuali rispetto alla normale attività del cliente.

ALLEGATO 3

Fac-simile modulo segnalazione e istruzioni per la compilazione (Allegati D ed E - Istruzioni UIC)

QUADRO A - INFORMAZIONI GENERALI SULLA SEGNALAZIONE

INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE	
1.	Tipo di segnalazione (iniziale/sostitutiva) <input type="text" value="...selezionare..."/>
2.	Numero identificativo della segnalazione <input type="text"/>
3.	Data della segnalazione <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)
4.	Data di invio della segnalazione <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)
5.	Numero segnalanti <input type="text"/>

QUADRO B - INFORMAZIONI GENERALI SUL SEGNALANTE

SOGGETTO PREPOSTO A FORNIRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEGNALAZIONE	
1.	N. di telefono <input type="text"/>
2.	N. di fax <input type="text"/>
3.	Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>

DATI ANAGRAFICI DEL SEGNALANTE	
4.	Tipo del soggetto segnalante <input type="text" value="...selezionare..."/>
5.	Descrizione del soggetto segnalante <input type="text"/>
6.	Codice fiscale del soggetto segnalante <input type="text"/>
7.	Codice identificativo del soggetto segnalante <input type="text"/>
8.	Cognome <input type="text"/>
9.	Nome <input type="text"/>
10.	Comune di nascita <input type="text"/>
11.	Provincia <input type="text"/>

12.	Stato	<input type="text"/>
13.	Data di nascita	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)
14.	Sesso	<input type="text"/> (M / F)
15.	Indirizzo del domicilio professionale principale	<input type="text"/>
16.	Comune del domicilio professionale principale	<input type="text"/>
17.	Provincia	<input type="text"/>

QUADRO C - OPERAZIONE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

INFORMAZIONI INERENTI L'OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	
1. Descrizione dell'operazione (max 50 righe per pagina)	

QUADRO D - INFORMAZIONI SULLA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA RIFERITA

DATI IDENTIFICATIVI		
1.	Cognome	<input type="text"/>
2.	Nome	<input type="text"/>
3.	Comune di nascita/Stato estero	<input type="text"/>
4.	Provincia	<input type="text"/>
5.	Data di nascita	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)
6.	Sesso	<input type="text"/> (M / F)
7.	Natura giuridica	<input type="text"/> (Ditta individuale= DI ; Altri casi= lasciare in bianco)
8.	Codice fiscale	<input type="text"/>

RESIDENZA		
9.	Indirizzo	<input type="text"/>
10.	CAP	<input type="text"/>

11.	Comune/Stato estero	<input type="text"/>
12.	Provincia	<input type="text"/>

**QUADRO E - INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA CUI
L'OPERAZIONE VA RIFERITA**

DATI IDENTIFICATIVI		
1.	Denominazione	<input type="text"/>
2.	Natura giuridica	...selezionare... <input type="button" value="v"/>
3.	Sigla	<input type="text"/>
4.	Data di costituzione	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)
5.	Codici fiscale	<input type="text"/>
6.	Partita IVA	<input type="text"/>

SEDE LEGALE		
7.	Comune/Stato estero	<input type="text"/>
8.	Provincia	<input type="text"/>

LEGALE RAPPRESENTANTE		
9.	Cognome	<input type="text"/>
10.	Nome	<input type="text"/>
11.	Comune/Stato estero di nascita	<input type="text"/>
12.	Provincia	<input type="text"/>
13.	Data di nascita	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)
14.	Sesso	<input type="text"/> (M / F)
15.	Indirizzo di residenza	<input type="text"/>
16.	Comune/Stato estero di residenza	<input type="text"/>
17.	Provincia	<input type="text"/>

18. Codice fiscale	<input type="text"/>

**QUADRO F - PERSONA FISICA CHE HA OPERATO PER CONTO DEL SOGGETTO CUI
VA RIFERITA L'OPERAZIONE**

DATI IDENTIFICATIVI	
1. Cognome	<input type="text"/>
2. Nome	<input type="text"/>
3. Comune/Stato estero di nascita	<input type="text"/>
4. Provincia	<input type="text"/>
5. Data di nascita	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)
6. Sesso	<input type="text"/> (M / F)
7. Codice fiscale	<input type="text"/>
8. Tipo legame	...selezionare... <input type="button" value="v"/>

RESIDENZA	
9. Indirizzo	<input type="text"/>
10. CAP	<input type="text"/>
11. Comune/Stato estero	<input type="text"/>
12. Provincia	<input type="text"/>

All' Ufficio Italiano dei Cambi

PR AR94

Servizio Risorse
Informatiche
Approvvigionamenti e
Servizi
Via delle Quattro Fontane,
123 - 00184 Roma

LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

MITTENTE	
Cognome	<input type="text"/>
Nome	<input type="text"/>
Recapito telefonico	<input type="text"/>

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 3 maggio 1991 n.143, convertito con modifiche dalla Legge 5 luglio 1991 n.197, così come modificato dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n.153, si trasmette in allegato la segnalazione i cui estremi sono di seguito riportati:

Numero identificativo della segnalazione	<input type="text"/>
Data della segnalazione	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)
La segnalazione allegata si compone di N°	<input type="text"/> pagine.

LUOGO, DATA E FIRMA		
<input type="text"/>	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)	Il/I Segnalante/i

**Istruzioni per la compilazione del modulo per la segnalazione delle operazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197
(Allegato E – Istruzioni UIC)**

1. Contenuto della segnalazione

Lo schema di segnalazione, di cui all'allegato D al provvedimento, si articola in:

- informazioni generali sulla segnalazione (quadro A);
- informazioni generali sul segnalante (quadro B);
- operazione oggetto di segnalazione (quadro C);
- informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita (quadro D);
- informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita (quadro E);
- persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione (quadro F).

2. Quadro A: Informazioni generali sulla segnalazione

2.1 Informazioni di riferimento della segnalazione

1. Nel campo **TIPO SEGNALAZIONE** si fornisce l'indicazione sulla natura iniziale o sostitutiva della segnalazione. Per segnalazione sostitutiva, per la quale si rinvia al paragrafo 7, si intende la segnalazione prodotta quando, in relazione ad una medesima operazione sospetta, si renda necessaria una rettifica dei dati già contenuti in una segnalazione iniziale.

Tale campo deve essere valorizzato con "0" nel caso di segnalazione iniziale; con "1" nel caso di segnalazione sostitutiva di una precedentemente inviata.

2. Il campo **NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA SEGNALAZIONE** deve essere valorizzato con un numero progressivo univoco nell'ambito dell'anno per ciascun segnalante. Per le segnalazioni sostitutive, il numero identificativo deve essere lo stesso già assegnato alla segnalazione cui la rettifica si riferisce.

3. Nel campo **DATA DELLA SEGNALAZIONE** deve essere indicata la data in cui viene prodotta per la prima volta la segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

Le eventuali segnalazioni sostitutive (campo **TIPO SEGNALAZIONE** contenente il valore "1") devono riportare la data della prima segnalazione cui la sostitutiva si riferisce.

4. Il campo **DATA DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE** deve riportare la data relativa all'inoltro della segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa). Per le segnalazioni iniziali, tale data coincide con quella indicata nel campo **DATA DELLA SEGNALAZIONE**. Per le segnalazioni sostitutive, invece, tale data sarà successiva alla data di invio della segnalazione iniziale cui si riferisce.

5. Il campo **NUMERO SEGNALANTI**, nel quale si fornisce l'indicazione sul numero di soggetti che effettuano congiuntamente la segnalazione, deve essere valorizzato con "1" nel caso di segnalazione individuale, con il numero dei soggetti segnalanti nel caso di segnalazione congiunta.

3. Quadro B: Informazioni generali sul segnalante

3.1 Soggetto preposto a fornire informazioni relative alla segnalazione

1. 2. e 3. Si richiede di indicare nei campi compresi in tale quadro i recapiti della persona da contattare per ogni eventuale comunicazione. Le informazioni richieste concernono il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

3.2 Dati anagrafici del segnalante

4. Il campo **TIPO DEL SOGGETTO SEGNALANTE** deve indicare il tipo di soggetto secondo la codifica di cui all'allegata tabella 1 (tabella codici soggetto segnalante).

5. Il campo **DESCRIZIONE DEL SOGGETTO SEGNALANTE** deve indicare "in chiaro" la tipologia di soggetto segnalante (ad esempio, avvocato).
6. Il campo **CODICE FISCALE DEL SOGGETTO SEGNALANTE** deve contenere il codice fiscale alfanumerico a 16 cifre del soggetto segnalante.
7. Il campo **CODICE IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO SEGNALANTE** deve contenere il numero di iscrizione all'albo di appartenenza.
8. Nel campo **COGNOME** deve essere indicato il cognome della persona fisica che effettua la segnalazione.
9. Il campo **NOME** deve riportare il nome della persona fisica che effettua la segnalazione.
10. Nel campo **COMUNE DI NASCITA** deve essere indicato il comune di nascita del soggetto segnalante.
11. Nel campo **PROVINCIA** deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.
12. Nel campo **STATO** deve essere indicato lo Stato di nascita del soggetto segnalante.
13. Il campo **DATA DI NASCITA** deve contenere la data di nascita del soggetto segnalante e deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).
14. Il campo **SESSO** deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto segnalante, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.
15. Il campo **INDIRIZZO DEL DOMICILIO PROFESSIONALE PRINCIPALE** è riferito alla via e al numero civico del domicilio professionale principale.
16. Il campo **COMUNE DEL DOMICILIO PROFESSIONALE PRINCIPALE** deve contenere la descrizione del comune del domicilio professionale principale del segnalante.
17. Nel campo **PROVINCIA** deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune del domicilio professionale principale del segnalante.

4. Quadro C: Operazione oggetto di segnalazione

4.1 Informazioni inerenti l'operazione oggetto della prestazione

In questo quadro deve essere descritta per esteso, distintamente e dettagliatamente, l'operazione oggetto della prestazione o delle prestazioni nonché devono essere illustrati i motivi del sospetto. I relativi campi possono essere ampliati secondo la quantità e la tipologia delle informazioni da comunicare all'UIC.

1. Nel campo **DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE** devono essere indicate le caratteristiche in concreto assunte dall'operazione oggetto della prestazione professionale. Si fa riferimento, in particolare:

- al luogo e alla data di esecuzione dell'operazione;
- alle caratteristiche dell'operazione e ai soggetti coinvolti;
- all'importo dell'operazione.

Ai soggetti segnalanti viene richiesto di fornire notizie circa eventuali altri rapporti di cui siano oggettivamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale, sulla base, ad esempio, di documentazioni o dichiarazioni rese dal soggetto interessato.

Le informazioni dovranno essere completate con i seguenti elementi, se presenti:

- collegamento con segnalazioni precedenti;
- collegamento con altre segnalazioni oggetto di contemporaneo invio.

2. Nel campo **DESCRIZIONE DEI MOTIVI DEL SOSPETTO**, fermo restando che la determinazione dell'esistenza e del grado del sospetto ricorrente nell'operazione è rimessa alla valutazione del soggetto segnalante, occorre indicare tutti gli elementi che descrivono i motivi del sospetto, come illustrati nei paragrafi 1, 3 e 4 della parte IV del provvedimento e nel relativo allegato C (indicatori di anomalia).

In particolare, è opportuno indicare l'attività esercitata dal soggetto segnalato e il suo profilo economico evidenziando tutte le informazioni circa le attività a lui anche indirettamente riconducibili (per esempio, esercitate attraverso prestanome) che concorrono a giustificare i motivi del sospetto.

5. Quadri D e E: informazioni sul soggetto cui l'operazione va riferita

Nei quadri D e E devono essere riportate le informazioni sul soggetto cui l'operazione va riferita, vale a dire colui il quale, eventualmente diverso dall'esecutore materiale dell'operazione, è l'effettivo titolare degli interessi sottesi allo svolgimento dell'operazione.

Se il soggetto segnalato è una persona fisica o una ditta individuale occorre compilare il quadro D, evidenziando per la ditta individuale la relativa natura giuridica nel campo n. 7; se è un soggetto diverso da persona fisica occorre compilare il quadro E. Nel caso in cui l'operazione vada riferita sia ad una persona fisica sia ad una persona diversa da quella fisica, occorrerà compilare contemporaneamente il quadro D e il quadro E.

Nel caso in cui l'operazione vada riferita a più persone fisiche, occorrerà replicare e compilare il quadro D tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito. Nel caso in cui l'operazione vada riferita a più persone diverse da quelle fisiche, occorrerà replicare e compilare il quadro E tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito.

5.1 Quadro D: Informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita

In relazione alla persona fisica cui l'operazione va riferita si richiedono informazioni circa i relativi dati identificativi e la residenza.

5.1.1. Dati identificativi

1. Nel campo **COGNOME** deve essere indicato il cognome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione deve essere riferita.
2. Il campo **NOME** deve riportare il nome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione va riferita.
3. Nel campo **COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO** deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.
4. Nel campo **PROVINCIA** deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.
5. Il campo **DATA DI NASCITA** deve contenere la data di nascita del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).
6. Il campo **SESSO** deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica:
"M" = maschile, "F" = femminile.
7. Il campo **NATURA GIURIDICA** deve recare il valore "DI" nel caso in cui il soggetto cui l'operazione si riferisce sia una ditta individuale. Deve essere lasciato in bianco negli altri casi (persona fisica).
8. Nel campo **CODICE FISCALE** deve essere indicato il codice fiscale del soggetto. Per i soggetti residenti in Italia esso è costituito da sedici caratteri alfanumerici, mentre per i non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

5.1.2 Residenza

9. Nel campo **INDIRIZZO** devono essere indicati la via e il numero civico della località di residenza del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche il nome della città estera di residenza.
10. Nel campo **CAP** deve essere indicato il codice di avviamento postale della località di residenza del soggetto.

11. Nel campo **COMUNE/STATO ESTERO** deve essere riportata l'indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.

12. Nel campo **PROVINCIA** deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza.

5.2 Quadro E: Informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita

Tale quadro deve contenere le informazioni relative al soggetto cui l'operazione va riferita, nel caso in cui si tratti di soggetto diverso da persona fisica e da ditta individuale.

5.2.1 Dati identificativi

1. Il campo **DENOMINAZIONE** deve riportare l'esatta ragione sociale del soggetto segnalato così come risultante dall'atto costitutivo, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, a meno che essi non costituiscano le effettive ragioni sociali.

2. Nel campo **NATURA GIURIDICA** deve essere indicata la natura giuridica assunta dal soggetto segnalato, utilizzando le codifiche di cui all'allegata tabella 2, senza punti o spazi intermedi.

3. Nel campo **SIGLA** deve essere indicata la sigla (acronimo) del soggetto, ove presente nell'atto costitutivo.

4. Nel campo **DATA DI COSTITUZIONE** deve essere indicata, ove disponibile, la data di costituzione del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

5. Il campo **CODICE FISCALE** deve contenere l'indicazione del codice fiscale del soggetto. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso è composto da 11 caratteri numerici allineati a sinistra. Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

6. Nel campo **PARTITA IVA** deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto segnalato.

5.2.2 Sede legale

7. Nel campo **COMUNE/STATO ESTERO** deve essere indicata in chiaro la città italiana ovvero, nel caso di soggetto non avente sede in Italia, lo Stato estero ove è allocata la sede legale.

8. Il campo **PROVINCIA** deve contenere la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune ove il soggetto ha la sede legale.

5.2.3 Legale rappresentante

9. Il campo **COGNOME** deve riportare il cognome del legale rappresentante del soggetto cui l'operazione segnalata deve essere riferita.

10. Il campo **NOME** deve riportare il nome del legale rappresentante del soggetto al quale l'operazione segnalata deve essere riferita.

11. Nel campo **COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA** deve essere indicato in chiaro il comune ovvero lo Stato estero di nascita del legale rappresentante.

12. Nel campo **PROVINCIA** deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.

13. Il campo **DATA DI NASCITA** deve contenere la data di nascita del legale rappresentante. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

14. Il campo **SESSO** deve indicare il sesso del legale rappresentante, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.

15. Nel campo **INDIRIZZO DI RESIDENZA** devono essere riportati la via e il numero civico di residenza del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera.

16. Il campo **COMUNE /STATO ESTERO DI RESIDENZA** deve contenere la descrizione in chiaro del comune ovvero dello Stato estero, se il legale rappresentante non è residente in Italia.

17. Nel campo **PROVINCIA** deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di residenza.

18. Nel campo **CODICE FISCALE** deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

6. Quadro F: Informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione

Il presente quadro deve contenere informazioni relative alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l'operazione è riferita. Si fa presente che nel caso di persona fisica operante per conto proprio, il quadro F non deve essere compilato.

6.1 Dati identificativi

1. Il campo **COGNOME** deve contenere il cognome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione.

2. Nel campo **NOME** deve essere riportato il nome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione.

3. Nel campo **COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA** deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.

4. Nel campo **PROVINCIA** deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di nascita.

5. Il campo **DATA DI NASCITA** deve contenere la data di nascita del soggetto.

6. Il campo **SESSO** deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica:

"M" = maschile, "F" = femminile.

7. Nel campo **CODICE FISCALE** deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del soggetto residente. Per i non residenti in Italia, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

8. Il campo **TIPO LEGAME** deve contenere il codice identificativo del tipo di legame che la persona fisica che ha effettuato l'operazione intrattiene con il soggetto cui essa è riferita.

Occorre indicare: 07 per mandato con rappresentanza; 08 per mandato senza rappresentanza; 09 per altro.

6.2 Residenza

9. Nel campo **INDIRIZZO** devono essere indicati la via e il numero civico della residenza anagrafica del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera di residenza.

10. Nel campo **CAP** deve essere indicato il codice di avviamento postale della residenza del soggetto. Tale campo non è presente nel caso di soggetti non residenti.

11. Nel campo **COMUNE /STATO ESTERO** deve riportarsi l'indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.

12. Nel campo **PROVINCIA** deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza.

7. Segnalazione sostitutiva

La segnalazione sostitutiva viene prodotta su iniziativa del segnalante ovvero su richiesta dell'UIC a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di anomalie o incongruenze nel contenuto della segnalazione.

La segnalazione sostitutiva prende integralmente il posto di quella iniziale. Essa dovrà pertanto essere completa di tutti i dati precedentemente indicati oltreché, ovviamente, dei dati risultanti dalla rettifica, e dovrà pertanto riportare la chiave identificativa della segnalazione iniziale (tipo del soggetto segnalante, codice fiscale del soggetto segnalante, codice identificativo del soggetto

segnalante, numero identificativo della segnalazione, data della segnalazione) nei campi corrispondenti.

8. Prestazione non eseguita

Qualora il sospetto riguardi una prestazione non eseguita, se ne richiede la distinta evidenziazione nel campo 1 del quadro B. In tale caso è data la possibilità al segnalante, qualora non abbia a disposizione tutti i dati previsti dal modulo, di effettuare la segnalazione in modo non completo.

9. Modalità di trasmissione della segnalazione

La segnalazione, inviata all'UIC secondo le modalità indicate al paragrafo 7 della parte IV del provvedimento, dovrà essere accompagnata da una lettera di trasmissione, a firma del soggetto segnalante, nella quale devono essere riportati il tipo di soggetto segnalante, il cognome e nome del/i segnalante/i, il numero identificativo e la data di riferimento della segnalazione, nonché il recapito telefonico del soggetto preposto a fornire/ricevere informazioni relative alla segnalazione inviata, secondo l'allegato fac-simile.

In caso di segnalazioni congiunte, la lettera di trasmissione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti segnalanti.

L'UIC provvederà ad acquisire la segnalazione e ad attribuirle un proprio codice di protocollo. Tale codice, da utilizzare per tutte le successive comunicazioni relative alla medesima segnalazione, verrà notificato al segnalante.

Se il segnalante non riceve la notifica di avvenuta ricezione entro un ragionevole lasso di tempo, deve avvisare l'UIC - Servizio Antiriciclaggio, comunicando il numero identificativo e la data di invio della segnalazione per la quale non ha ricevuto la notifica. Qualora la segnalazione risulti effettivamente non pervenuta, il segnalante dovrà ripeterne l'invio.

Il codice di protocollo UIC verrà assegnato solo alle segnalazioni correttamente acquisite. Nel caso in cui si verifichi un errore di acquisizione, il suddetto codice non verrà assegnato e la comunicazione di notifica conterrà la descrizione dei rilievi riscontrati. In questo caso il segnalante, dopo aver tempestivamente corretto gli errori, dovrà, senza indugio, ripetere la segnalazione. Tale segnalazione non è considerata sostitutiva.

TABELLA 1 - CODICI SOGGETTO SEGNALANTE

Soggetto segnalante Codice

Avvocati	20
Consulenti del lavoro	21
Dottori commercialisti	22
Notai	23
Ragionieri e periti commerciali	24
Revisori contabili	25
Società di revisione	26

TABELLA 2 - valori per il campo "NATURA GIURIDICA"

SPA Società Per Azioni
SRL Società a Responsabilità Limitata
SAS Società in Accomandita Semplice
SAA Società in Accomandita per Azioni
SDF Società Di Fatto
SS Società Semplice
SCRL Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
SCRI Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
SNC Società in Nome Collettivo
DI Ditta Individuale
PLC Private Limited Company
GMBH Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
SARL Société À Responsabilité Limitée
SL Sociedad de responsabilidad Limitada
LDA Sociedade por quotas
BV Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
LTDC LimiTeD Company
AG AktienGesellschaft
SA Société Anonyme
SAN Sociedad ANonima
SANO Sociedade ANOnima
NV Naamloze Vennootschap
PL Limited Partnership
KG KommanditGesellschaft
SCS Société en Commandite Simple
SENC Sociedad EN Comandita simple
CTA Sociedade em ComandITA simples
CV Commanditaire Vennootschap
LPC Limited Partnership with a share Capital
KGAA KommanditGesellschaft Auf Aktien
SCA Société en Commandite par Actions
SCAP Sociedad Comandotaria Por Acciones
SCAA Sociedade em Comandita por Accaes
CVA Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
AS Association
GBR Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
SC Société Civile

SCI Sociedad Civil
SCIV Sociedade CIVil
MS MaatSchap
UP Unlimited Partnership
OHG Offene HandelsGesellschaft
SNCO Société en Nom Collectif
SRC Sociedad Regular Colectiva
SNCL Sociedade em Nome CoLectivo
VOF Vennootschap Onder Firma
XXXX Altra specie giuridica italiana
**** Altra specie giuridica estera